RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1986

(88/131/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paraticolare l'articolo 206 ter,

vista la terza convenzione ACP—CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [2], firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, modificato dalla decisione 86/281/CEE [3], in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo [4], in particolare gli articoli da 66 a 73,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES), chiusi al 31 dicembre 1986, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1986, corredata delle risposte della Commissione [5],

considerando che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) durante l'esercizio 1986, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle opperazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

[1] GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 210.
[3] GU n. L 178 del 2. 7. 1986, pag. 13.
[4] GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 42.
[5] GU n. C 336 del 15. 12. 1987, pagg. 129, 253.